



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

## Ordinanza 19/2009

**“Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica”, applicabile nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle”.**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, nella sua qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza delle attività di immersione subacquea nel Circondario Marittimo di Caorle, che comprende il territorio dei Comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento/Bibione ed Eraclea e che si estende dalla foce della laguna del Mort esclusa alla foce del Fiume Tagliamento (asse mediano);

**VISTA** la Legge 14/07/1965, n° 963 e successive modifiche sulla disciplina della pesca marittima ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con D.P.R. n° 1639 in data 02/10/1968;

**VISTA** la Legge 27.12.1977, n. 1085, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72);

**VISTO** il Decreto Ministeriale 1° giugno 1987, n. 249, recante norme per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei e pertanto suscettibile di applicazione a qualsivoglia attività di immersione, prescindendo dalle finalità della stessa;

**VISTE** le direttive impartite dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativamente alla disciplina dell'attività subacquea ludico-diportistica;

**VISTO** il D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche, recante il “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#)”, con particolare riferimento agli artt. 90 e 91 del Capo III “Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 22 settembre 2008, n. 146, riguardante il “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

**VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.02/0009203 in data 03/02/2009, con il quale il superiore Comando Generale ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

**VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.02/0020652 in data 10/03/2009 di Maricogecap, con il quale sono state indicate direttive riguardanti la disciplina del segnalamento del subacqueo e l'utilizzo del “pedagno” o pallone di superficie gonfiabile;

**RITENUTO** necessario regolamentare tali attività, per quanto di stretta competenza, al solo fine di stabilire prescrizioni idonee a garantire la sicurezza della vita umana in mare e salvaguardare la pubblica incolumità di utenti e praticanti;

**VISTI** gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

## **RENDE NOTO**

### **Art. 1**

E' approvato l'allegato "Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico – diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica", applicabile nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle.

### **Art. 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente di eventuali danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non costituisca altro o diverso illecito sia penale che amm.vo, saranno perseguiti a mente dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 2003 n. 172, ovvero dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005, nel caso in cui la violazione venga commessa con unità da diporto e riguardi prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione.

Qualora le presenti disposizioni vengano violate mediante l'utilizzo di unità adibite al traffico, saranno applicabili gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

### **Art. 3**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che, entrando in vigore dal giorno 15 maggio 2009, abroga ogni altra disposizione emanata in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o con essa in contrasto.

### **Art. 4**

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio, della Sezione staccata di Bibione, agli albi dei Comuni rivieraschi e dovrà essere esposta (anche su formato A4) o comunque messa a disposizione dell'utenza da tutte le darsene/approdi esistenti nel Circondario Marittimo di Caorle, dagli esercenti attività di immersione a qualunque titolo. Sarà altresì consultabile e scaricabile sul sito istituzionale [www.caorle.guardiacostiera.it](http://www.caorle.guardiacostiera.it) alla voce "ordinanze".

Caorle, lì 30 aprile 2009

**F.to IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Marcello MONACO**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO DIPIORTISTICA E DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA AVENTE FINALITA' SCIENTIFICA

## PREMESSA

### Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di immersione svolte in forma privata ovvero organizzata nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, allo scopo di garantire la sicurezza della vita umana in mare ed in generale la salvaguardia della pubblica incolumità.

### Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, nella dicitura di **attività subacquea** a scopo turistico e ricreativo sono comprese le seguenti attività:

- immersioni a scopo didattico ed addestrativo ai fini del conseguimento di brevetti;
- immersioni guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all'esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all'esercizio di attività come fish-watching, fotografia e similari;
- immersioni subacquee in apnea finalizzate all'esplorazione di fondali marini;
- attività di nuoto subacqueo per l'esplorazione del fondale dalla superficie, con uso di maschera e tubo di respirazione (snorkel), da considerarsi, più propriamente, come attività di balneazione e pertanto riconducibile al campo di applicazione della cd. ordinanza di "sicurezza balneare";
- immersioni aventi finalità scientifica.

Tali attività, quando comportino l'uso di autorespiratore, devono essere effettuate da persone in possesso di apposito brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute ed entro i limiti previsti dal brevetto stesso.

Per **brevetto subacqueo** si intende un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento del relativo corso teorico-pratico, da un istruttore subacqueo in possesso di titolo in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per **istruttore subacqueo** si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, insegna a persone singole od a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni. L'istruttore subacqueo può anche svolgere l'attività di guida subacquea. Il brevetto in possesso dell'istruttore, perché il medesimo possa svolgere l'attività, deve essere convalidato dall'Ente che lo rilascia per l'anno in corso.

Per **guida subacquea** si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute, assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi, ovvero accompagna singoli o gruppi in possesso di brevetto almeno di primo livello rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali od internazionali generalmente riconosciute.

## **PARTE A**

### **IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI**

#### **ART. 1**

##### **GENERALITA'**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Caorle, l'effettuazione a fini turistico/sportivi/ricreativi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a Società, Circoli Sportivi, Associazioni od Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Le immersioni a fini turistico/sportivi/ricreativi comprendono le attività:

1. a scopo didattico ed addestrativo ai fini del conseguimento di brevetti;
2. guidate, con accompagnatore, di subacquei sportivi già in possesso di brevetto, finalizzate all'esplorazione di fondali marini (escursionismo subacqueo) ovvero all'esercizio di attività come fish-watching, fotografia e similari;
3. immersioni subacquee in apnea finalizzate all'esplorazione di fondali marini;
4. immersioni aventi finalità scientifica.

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dai predetti enti agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento; esse dovranno, altresì, corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore od il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

È facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo acché gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).

## ART. 2

### IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI – SCUOLA SUB – GUIDATE CON ACCOMPAGNATORE

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'evento a mezzo fax (al n. 041/210290 - 211630), una nota informativa (come da fac simile in **ALLEGATO 1**) riportante:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
2. copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. elenco nominativo degli istruttori sub e/o degli accompagnatori che operano per conto del Sodalizio dichiarante, nonché copia dei brevetti posseduti da ciascuno di essi;
4. elenco dei mezzi nautici e delle attrezzature subacquee eventualmente impiegati nell'attività;
5. copia delle polizze assicurative eventualmente stipulate o già esistenti per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i danni arrecabili a terzi;
6. data, ora e luogo dell'immersione, numero dei partecipanti e modalità operative dell'immersione;
7. numero di reperibilità telefonica del responsabile delle immersioni o canale VHF/FM di lavoro sul quale effettuare le comunicazioni oltre al generale canale 16 VHF/FM di chiamata, emergenza e soccorso.

Le informazioni di cui ai punti da 1. a 4. possono essere omesse in caso di sodalizi presenti a livello locale che abbiano già comunicato le stesse e non vi siano variazioni.

## ART. 3

### REQUISITI – DOTAZIONI DI SICUREZZA – SEGNALAMENTI

Le unità impiegate nell'attività in oggetto devono essere equipaggiate come di seguito:

a) se **unità adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 e sue successive modifiche e/o integrazioni (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), per la tipologia dell'unità navale e per la navigazione effettuata;

b) se **unità destinate a servizi speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG., ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 472 del 7 dicembre 1999 e sue successive modifiche e/o integrazioni, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal Codice

della Navigazione o altre norme vigenti e dotazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n° 435 e sue successive modifiche e/o integrazioni (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);

c) se **unità adibita a diporto**, con personale munito di abilitazione alla condotta delle unità da diporto e dotate degli equipaggiamenti previsti dal D.M. n. 146/2008 in materia di sicurezza per la navigazione da diporto; in tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

d) durante l'immersione, dovrà essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza, pertanto abilitata al primo soccorso subacqueo.

Le unità di appoggio dovranno essere coperte da idonea polizza assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi e/o alle persone trasportate.

Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle norme citate e da quelle vigenti in materia devono essere integrati almeno con le seguenti:

1. una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
2. in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui al punto 1., è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
3. un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
4. carta nautica della zona con l'esatta indicazione della località di immersione in atto, di facile ed immediata consultazione per tutti coloro i quali si trovino a bordo;
5. mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batteria di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
6. megafono e /o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
7. cassetta di pronto soccorso del tipo in commercio e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
8. tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso conforme all'**ALLEGATO "2"**;
9. almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
10. l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);

11. durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

I **segnalamenti marittimi** previsti dalle norme in vigore per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata, devono essere integrati dai seguenti:

• **durante il giorno:**

- una bandiera di colore rosso con diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt.;

- in aggiunta ai segnali di cui sopra, la Associazione/Impresa/Società/Circolo sportivo ha facoltà di utilizzare un pallone per segnalazione di subacqueo operante nella zona in cui avviene l'immersione (pallone rosso con sovrastante bandiera rossa con striscia diagonale bianca);

• **di notte:**

una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza ovvero, solo nel caso di lunghezza superiore a mt. 12, tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte, con portata di almeno un miglio (Colreg '72)

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti.

#### **ART. 4**

#### **OBBLIGO E TENUTA DI DOCUMENTAZIONE ED ALTRI ADEMPIMENTI**

Ad integrazione della documentazione e delle autorizzazioni, eventualmente previste dalla normativa di settore, il responsabile dell'attività dovrà:

- verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa di ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività dovranno anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare dell'autorizzazione;

- accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento della attività subacquee;

- accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.L. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica.

- accertare il possesso da parte del capogruppo dei partecipanti all'immersione, di una abilitazione di livello adeguato all'attività che il gruppo intende autonomamente svolgere e della quale il capogruppo se ne assume la responsabilità;

- far osservare le prescrizioni relative al segnalamento diurno e notturno;

- accertarsi che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute

necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.);

- annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei. Gli eventi straordinari che dovessero verificarsi nel corso delle attività dovranno essere annotati e comunicati tempestivamente all'Autorità Marittima. La raccolta dei vari moduli e certificati nonché degli eventi straordinari e relative comunicazioni, dovrà essere custodita e, se richiesta, messa a disposizione delle Autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi e/o penali.

## **ART. 5**

### **PRESCRIZIONI PER L'ACCOMPAGNATORE/ISTRUTTORE**

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono inoltre, essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate; nel luogo di partenza deve essere presente un istruttore esperto di R.C.P. (rianimazione cardio-polmonare) o un medico esperto in medicina iperbarica nonché una unità di appoggio che possa essere pronta ad intervenire per assistenza.

Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in periodo notturno, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto sotto la diretta responsabilità dell'accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

**PARTE B**  
**IMMERSIONI GUIDATE SENZA IL SUPPORTO DI UNITA' NAVALI**

**Art. 6**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Nelle acque del Circondario Marittimo di Caorle l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

**Art. 7**  
**GENERALITA'**

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalla Società/Associazione agli allievi ed ai subacquei già brevettati, dovranno essere in perfetto stato di conservazione e funzionamento, esse dovranno altresì corrispondere ad ogni norma pertinente in materia di sicurezza con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare dovrà avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si renderà garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore, o il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore, se persona diversa, nel caso di attività didattica, ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione dovrà essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale.

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico variabile e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole, nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket).

**ART. 8**  
**DOTAZIONI DI SICUREZZA**

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:

- apparecchiature per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno 7 litri, ovvero di almeno 3 litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.

## **ART. 9 PRESCRIZIONI PER IL RESPONSABILE DELL'IMMERSIONE**

Prima della partenza, il responsabile dell'immersione deve annotare, su apposito registro, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto, rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento.

## **ART. 10 SEGNALAMENTI**

Nelle immersioni diurne il responsabile dell'immersione ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.

I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnalamento suddetto.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno su cui sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

**ART. 11**  
**IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI – SCUOLA SUB – GUIDATE**  
**CON ACCOMPAGNATORE**

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese per le prove di conseguimento di brevetti, effettuazione scuola sub o guidate con accompagnatore, nell'ambito di attività di scuola sub, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'evento a mezzo fax (al n. 0421/210290 - 211630), una informativa (come da fac simile in **ALLEGATO 1**) riportante:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
2. copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. elenco nominativo degli istruttori sub e/o degli accompagnatori che operano per conto del Sodalizio dichiarante, nonché copia dei brevetti posseduti da ciascuno di essi;
4. elenco dei mezzi nautici e delle attrezzature subacquee eventualmente impiegati nell'attività;
5. copia delle polizze assicurative eventualmente stipulate o già esistenti per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i danni arrecabili a terzi;
6. data, ora e luogo dell'immersione, numero dei partecipanti e modalità operative dell'immersione;
7. numero di reperibilità telefonica del responsabile delle immersioni o canale VHF/FM di lavoro sul quale effettuare le comunicazioni oltre al generale canale 16 VHF/FM di chiamata, emergenza e soccorso.

Le informazioni di cui ai punti da 1. a 4. possono essere omesse in caso di sodalizi presenti a livello locale che abbiano già comunicato le stesse e non vi siano variazioni.

**PARTE C**  
**ATTIVITA' SUBACQUEE SVOLTE DA PRIVATI**

**ART. 12**  
**SEGNALAMENTI – PRESCRIZIONI**

**Nelle immersioni diurne il subacqueo** ha l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.

Se il subacqueo è accompagnato da un'unità appoggio, il segnalamento costituito dalla bandiera rossa con striscia diagonale bianca dovrà essere issato sul mezzo.

Il subacqueo in immersione deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione o del mezzo nautico d'appoggio.

L'unità appoggio, inoltre, dovrà essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza, nonché di una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il subacqueo. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza, abilitata al primo soccorso subacqueo ed in grado di fornire assistenza al subacqueo in immersione.

**2. Nelle immersioni notturne il subacqueo** dovrà essere permanentemente segnalato in superficie ed in immersione, al fine di consentire l'individuazione della propria posizione, da un galleggiante recante un segnale luminoso giallo intermittente visibile a giro d'orizzonte e ad una distanza non inferiore a 300 metri, da applicare sul pallone galleggiante sopra citato.

Se il subacqueo si avvale di unità appoggio, quest'ultima dovrà tenere i prescritti segnalamenti accesi, mostrando un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt..

Il mezzo nautico dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso d'emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi almeno una persona pronta ad intervenire in caso di necessità ed in grado di fornire assistenza.

**3. Nel caso di immersioni diurne da parte di più subacquei**, essi hanno l'obbligo di segnalarsi in superficie con un pallone galleggiante recante sulla sommità una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. E' sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

Se il gruppo di subacquei è assistito da un'unità appoggio, l'unico segnale deve essere su di esso collocato issando la bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca.

In tal caso il gruppo ha l'obbligo di operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio.

Il mezzo nautico d'appoggio dovrà essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza. A bordo dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni di emergenza e fornire assistenza ai subacquei.

Solo in caso di emergenza e qualora per cause tecniche o di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo e, di conseguenza, non usufruisca più della "protezione" offerta dall'unico segnalamento utilizzato dal gruppo stesso, prima di risalire in superficie, deve essere utilizzato il cosiddetto "pedagno" o pallone di superficie

gonfiabile di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri (ex art. 91, comma 3 del D.M. n. 146/2008).

**4. Nel caso di immersioni notturne** da parte di **più subacquei**, essi hanno l'obbligo di segnalarsi con almeno una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, da una distanza non inferiore a 300 mt..

Se il gruppo di subacquei è assistito da un mezzo nautico d'appoggio, fermo restando l'obbligo del segnalamento individuale luminoso per ciascun subacqueo, l'unità dovrà mostrare un segnale luminoso intermittente di colore giallo visibile da una distanza non inferiore a 300 mt..

A bordo del mezzo nautico d'appoggio, dotato di idoneo mezzo di comunicazione, dovrà obbligatoriamente esservi una persona in grado di manovrare l'unità, effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza e fornire assistenza ai subacquei.

Il singolo subacqueo non potrà allontanarsi dal gruppo ed il gruppo stesso dovrà operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio.

Nel caso di immersioni con partenza da riva in orario notturno dovrà essere disponibile e tenuta in funzione una fonte luminosa fissa a terra di riferimento che funga da ausilio ai sub.

## **PARTE D** **IMMERSIONI AVENTI FINALITA' SCIENTIFICA**

### **ART.13**

L'esercizio di attività subacquea avente finalità scientifica dovrà soddisfare le norme di sicurezza di cui alla presente Ordinanza, a seconda delle modalità di effettuazione.

A cura dell'Ente organizzatore dovranno essere comunicate, anche via fax, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso, le seguenti informazioni:

- denominazione e recapito dell'Ente organizzatore;
- finalità delle attività che si intendono svolgere;
- relazione tecnica sulle predette attività, con particolare riferimento al tipo di apparecchiature eventualmente impiegate;
- copia dei documenti dei mezzi nautici d'appoggio eventualmente impiegati;
- aree interessate dalle attività;
- giorni ed orari delle attività;
- numero dei partecipanti;
- dichiarazione, a cura del rappresentante legale dell'Ente organizzatore o di persona alla quale è stata appositamente delegata la responsabilità dell'attività, che tutti i partecipanti sono in possesso delle previste abilitazioni/titoli e coperti da polizza assicurativa in corso di validità;
- nominativo e recapito del Responsabile delle attività.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle potrà, in relazione alle attività di cui alla presente parte, richiedere integrazioni documentali ovvero emanare ulteriori provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione e delle attività di cui sopra.

**PARTE E**  
**OBBLIGHI E DIVIETI**

**ART. 14**

L'esercizio di attività subacquea è vietato:

- a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri da impianti di itticultura, miticoltura nonché da impianti fissi da pesca e da reti da posta;
- a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle navi mercantili e a metri 500 (cinquecento) dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;
- all'imboccatura dei porti, foci dei fiumi, canali navigabili ovvero nelle zone di mare ove si svolge il regolare transito delle navi per l'entrata e uscita dai porti ;
- nelle zone di mare interdette alla balneazione e, più in generale, alla navigazione;
- nelle vicinanze di eventuali relitti affondati.

**L'esercizio dell'attività subacquea non deve in alcun modo comportare occupazioni del demanio marittimo. L'occupazione abusiva, eventualmente accertata, sarà perseguita a norma degli artt. 54 e 1161 (punitivo) del Codice della Navigazione.**

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento, possono essere concesse dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate, particolari circostanze tecnico-operative, ovvero in occasione di manifestazioni sportive o ricreative.

**ART. 15**

In prossimità dei segnalamenti previsti dalle vigenti norme e dal presente provvedimento le unità navali in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 (cento) metri dai segnali indicanti attività subacquea in corso.

**ALLEGATO 1**

DA INVIARE ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE  
(FAX 0421/210290 – 0421/211630)

**IMMERSIONE SUBACQUEA PER CONSEGUIMENTO BREVETTI**

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA:

---

---

DATA, ORA PREVISTA IMMERSIONE:

---

---

LUOGO:

---

---

NUMERO PARTECIPANTI:

---

---

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI:

---

---

---

---

UNITA' NAVALE/I UTILIZZATA/E:

---

---

---

---

MODALITA' OPERATIVE:

---

---

---

---

NUMERO TELEFONICO DI REPERIBILITA' E CANALE DI ASCOLTO RADIO  
VHF/FM

---

---

---

---

DATA \_\_\_\_\_ ORA \_\_\_\_\_

FIRMA

N.B. si allegano:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
- 2) copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio  
ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445;
- 3) copia delle polizze assicurative eventualmente stipulate o già esistenti per la  
responsabilità civile derivante dai rischi connessi alle attività subacquee svolte e per i  
danni arrecabili a terzi.

## ALLEGATO 2

| <b>TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE</b><br><b>LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA</b><br><b>DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO</b> |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE</b>                                                                                                                                                                          |  |
| <b>CAPITANERIA DI PORTO VENEZIA</b><br><b>IX CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO</b>                                                                                                                                  | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>(ascolto h 24)<br>tel. 0412405711                        |
| <b>UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO</b><br><b>CAORLE</b>                                                                                                                                                         | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>tel. 0421/210290 – 041/211630                            |
| <b>SEZIONE STACCATA DI BIBIONE</b>                                                                                                                                                                              | <b>0431/430893</b>                                                                  |
| <b>CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO</b><br>(h24)                                                                                                                                                             | <b>115</b>                                                                          |
| <b>URGENZA/EMERGENZA SANITARIA</b>                                                                                                                                                                              | <b>118</b>                                                                          |
| <b>STAZIONE RADIO COSTIERA di VENEZIA</b><br><b>DENOMINAZIONE: VENEZIA RADIO</b>                                                                                                                                | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>(ascolto h 24)<br>tel. 06/8750284 – 06/87250728          |
| <b>CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE</b>                                                                                                                                                                       | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>tel. 0481/712111                                         |
| <b>UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO</b><br><b>GRADO</b>                                                                                                                                                          | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br><b>0431 80050</b>                                        |
| <b>UFFICIO LOCALE MARITTIMO LIGNANO</b>                                                                                                                                                                         | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>tel. 0431/724004                                         |
| <b>UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO</b><br><b>PORTO NOGARO</b>                                                                                                                                                   | <b>CANALE 16 VHF/FM</b><br>tel. 0431/ 66490                                         |
| <b>CAMERA IPERBARICA (MARGHERA)</b>                                                                                                                                                                             | <b>041/5381182</b>                                                                  |
| <b>CAMERA IPERBARICA (PADOVA)</b>                                                                                                                                                                               | <b>049/8070843</b>                                                                  |